



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 23 giugno 2021 n.9

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 1, comma 17, del Decreto - Legge 26 maggio 2020 n.91, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n. 95;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 7 giugno 2021;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

MODIFICHE AL CAPO II - MISURE A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI - DEL REGOLAMENTO 11 MAGGIO 2020 N. 3 “DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL DECRETO – LEGGE 21 APRILE 2020 N.63 INTERVENTI IN AMBITO ECONOMICO E PER IL SOSTEGNO DI FAMIGLIE, IMPRESE, LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI PER AFFRONTARE L'EMERGENZA COVID-19”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento n.3/2020)

1. L'articolo 2 del Regolamento n. 3/2020 è così sostituito:

“Art. 2

(Reddito minimo familiare)

1. L'articolo 1 del Decreto – Legge n.91/2020, così come modificato dall'articolo 1 del Decreto Delegato 25 maggio 2021 n. 95 prevede, dall'1 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore del nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie con nuove modalità di accesso, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 7 luglio 2020 n. 113 e dal comma 2 dell'articolo 17 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223, un reddito minimo garantito ai nuclei familiari residenti, anche se composti da una persona sola, che si trovano in stato di difficoltà economica e con insufficienti mezzi di sostentamento.

2. Per nucleo familiare si intende la composizione familiare così come definita alla lettera g), comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Delegato 20 maggio 2019 n.80, risultante nel mese di riferimento di presentazione della domanda. Nel caso in cui, ci siano ulteriori conviventi e/o componenti con permesso di soggiorno all'interno del nucleo, gli stessi devono essere considerati nel calcolo del reddito complessivo da dichiarare.

3. In riferimento al calcolo del reddito minimo garantito, per ogni nucleo familiare, si considerano euro 650,00 (seicentocinquanta/00) mensili, maggiorati di euro 150,00 (centocinquanta/00) per il coniuge o per il convivente more uxorio o per il contraente l'unione

civile e di 100,00 euro per ogni ulteriore convivente. Il reddito minimo del nucleo familiare è ulteriormente maggiorato dell'importo del canone mensile di affitto dell'unità abitativa in cui risiede il nucleo stesso, risultante da contratto registrato da allegare al modulo di domanda, fino ad un importo massimo mensile di euro 400,00 (quattrocento/00).”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 del Regolamento n. 3/2020)

1. L'articolo 3 del Regolamento n. 3/2020 è così sostituito:

“Art. 3

(Requisiti richiesti)

1. Può accedere al reddito minimo familiare di cui all'articolo 1 del Decreto – Legge n.91/2020 così come modificato dall'articolo 1 del Decreto Delegato n. 95/2021, il nucleo familiare il cui reddito complessivo mensile dichiarato risulti inferiore al reddito minimo garantito, così come determinato dal medesimo articolo 1.

2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Delegato n. 95/2021, per accedere al reddito minimo i componenti del nucleo familiare disoccupati o inoccupati devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato e qualora, successivamente alla richiesta di reddito minimo, i componenti del nucleo familiare rifiutino offerte di lavoro affini alle proprie liste di iscrizione, il nucleo familiare decade dal diritto di percepire il reddito minimo mensile e non può presentare ulteriori richieste per i successivi 12 mesi. Sono ammessi altresì i soli titolari di licenza commerciale, artigianale, industriale, lavoratori autonomi e liberi professionisti per i quali risulti la licenza sospesa o cessata e che risultino iscritti alle liste di avviamento al lavoro. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione i percettori di pensione. La Commissione per il Lavoro può altresì deliberare l'esclusione dall'obbligo di iscrizione, previa apposita richiesta, sulla base di comprovate esigenze o necessità familiari.

3. Per la verifica e l'attestazione dei requisiti di cui al comma che precede, il Comitato Gestore del Fondo Straordinario trasmette periodicamente l'elenco dei richiedenti il reddito minimo familiare alla competente Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione.

4. Non può accedere al reddito minimo familiare, il nucleo familiare, i cui componenti detengono complessivamente somme di denaro e/o strumenti finanziari presso Istituti bancari e finanziari a San Marino e all'estero, di importo pari o superiore a euro 12.000,00 (dodicimila/00) risultante dal saldo liquido finale dell'estratto conto del mese di riferimento della domanda.

5. Possono accedere al reddito minimo familiare i nuclei familiari che non siano titolari essi stessi o i membri del loro nucleo del diritto di proprietà, di usufrutto o siano conduttori di contratti di leasing su fabbricati ubicati a San Marino o all'estero, ad eccezione della casa di residenza del nucleo familiare e di eventuali immobili adibiti a sede di esercizio dell'attività economica di uno o più membri del nucleo familiare, qualora ricadano nella casistica di cui al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto Delegato n. 95/2021.”.

Art. 3

(Modifica articolo 4 del Regolamento n.3/2020)

1. L'articolo 4 del Regolamento n. 3/2020 è così sostituito:

“Art. 4

(Presentazione della richiesta)

1. Il nucleo familiare, nella persona del capo famiglia o di altro componente maggiorenne del nucleo stesso, presenta al Comitato Gestore del Fondo Straordinario, domiciliato presso la

Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, la richiesta per il reddito minimo familiare, mediante la compilazione del modulo, disponibile sul sito www.finanze.sm o sul portale della Pubblica Amministrazione sul sito www.pa.sm.

2. La richiesta per il reddito minimo familiare deve essere presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di cui si richiede il reddito minimo fino all'entrata in vigore del nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie con nuove modalità di accesso, ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 12 della Legge 7 luglio 2020 n. 113 e dal comma 2 dell'articolo 17 della Legge 23 dicembre 2020 n. 223.

3. Il modulo compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente e da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare per accettazione con la relativa documentazione allegata deve essere inviato a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, per cui farà fede la data di spedizione, all'indirizzo del Comitato Gestore del Fondo Straordinario presso la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio.

4. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) copia del documento di identità in corso di validità;
- b) copia dell'eventuale contratto di affitto registrato;
- c) copia degli estratti conto e delle movimentazioni riferite ad ogni singolo mese nel quale viene effettuata la richiesta del beneficio:
 - dei conti correnti;
 - degli strumenti finanziari, di cui all'Allegato 2 della Legge 17 novembre 2005 n.165;
 - dei conti finanziari detenuti da persone fisiche che sono beneficiari di contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato.

5. La documentazione, di cui alla lettera c), comma 4, si intende riferita ai conti correnti, strumenti finanziari e conti finanziari detenuti a San Marino e all'estero da tutti i componenti del nucleo familiare da cui deve risultare il saldo liquido di fine mese.

6. Per la verifica della sussistenza dei requisiti per poter accedere al reddito minimo familiare, il richiedente acconsente, in nome e per conto dei componenti dell'intero nucleo familiare, al superamento delle cautele di cui alle norme sul segreto o sulla riservatezza bancaria ed alle norme in materia di protezione dei dati personali.

7. Il richiedente, inoltre, con la sottoscrizione del modulo, acconsente in nome e per conto dei componenti dell'intero nucleo familiare, a che la Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio, anche per il tramite delle Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione, possa eseguire le verifiche sulle somme di denaro, strumenti finanziari e contratti assicurativi, detenuti a San Marino e all'estero e dichiarati dal richiedente ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 13 dell'articolo 1 del Decreto Delegato n. 95/2021.”.

Art. 4

(Modifica dell'articolo 5 del Regolamento n.3/2020)

1. L'articolo 5 del Regolamento n. 3/2020 è così sostituito:

“Art. 5

(Determinazione del reddito percepito dal nucleo familiare)

1. Ai fini della determinazione del reddito percepito dal nucleo familiare, i redditi da dichiarare sono quelli derivanti da lavoro dipendente, da pensione, da capitale, da fabbricati o da altri redditi comunque percepiti anche all'estero, compresi gli affitti attivi derivanti da fabbricati e terreni, anche all'estero, di cui alla Legge 16 dicembre 2013 n.166 e sue successive modifiche.

2. Per quanto concerne il reddito da lavoro dipendente, devono altresì essere computate le erogazioni economiche relative a salari differiti (compreso il TFR), cassa integrazione guadagni, assegni familiari, assegni familiari integrativi e indennità economiche a diverso titolo.

3. Sono altresì computati ai fini del calcolo del reddito di cui al comma 1, gli assegni di mantenimento percepiti o erogati. Nel caso in cui il richiedente o altro componente del nucleo familiare versi assegni di mantenimento, l'importo erogato dovrà essere posto in deduzione all'ammontare del reddito percepito, presentando apposita documentazione attestante il pagamento effettuato e copia del provvedimento giudiziale.

4. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 1 del Decreto Delegato n. 95/2021 e ai fini del computo del reddito familiare, l'accesso al reddito minimo è compatibile con qualsiasi altra provvidenza economica prevista da altre disposizioni, il cui importo percepito dai componenti del nucleo familiare deve essere dichiarato.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 giugno 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini